

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

Denominata LA RINASCITA DI CARAFILIA

L'anno 2024 il mese di Aprile il giorno 29 in Capriglia Irpina (Avellino), presso la sede sociale in via Casale, snc (ex Scuola elementare) sono presenti i signori:

1. **DELLA PIA GABRIELLA** nata a Capriglia Irpina (AV) il 05/11/1970 e residente a Capriglia Irpina (AV) in Via Taverna Ornetà, 12 con codice fiscale DLLGRL70545B706W;
2. **MARINELLI GIUSEPPE** nato ad Roma il 15/04/1970 e residente a Summonte (AV) in Ponte Barrecchia, 06 con codice fiscale MRNGPP70D15H501H;
3. **SIMEONE GIULIA** nata a Atripalda (AV) il 03/06/1992 e residente a Capriglia Irpina (AV) in Via Sopriano, 8 Int 1 con codice fiscale SMNGLI92H43A489V;
4. **ROMANO ANTONIO** nato ad Avellino il 09/11/1983 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Marzano, 43 con codice fiscale RMNNTN83S09A509N ;
5. **IANDOLI GIUSEPPINA** nata a Avellino il 19/01/1982 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Lenze 10, int 1 con codice fiscale NDLGPP82A59A509D.
6. **BONAZZI LUCIA** nata a Atripalda (AV) il 21/12/1954 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Sebastiano, 10 con codice fiscale BNZLCU54T61A489R.
7. **DELLA ROCCA VINCENZO** nato a Serino (AV) il 13/10/1956 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Marzano, 01 con codice fiscale DLLVCN56R13I630T.
8. **DE VITO FEDERICO** nato a Avellino (AV) il 06/07/1982 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Cioppolo, 50/a con codice fiscale DVTFR82L06A509B.
9. **DE MASI EUGENIO** nato a Napoli (NA) il 07/10/1985 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Marzano, 2 con codice fiscale DMSGNE85R07F839C.
10. **SPINIELLO RENZO CELESTINO** nato ad Avellino (AV) il 22/02/1988 e residente a Capriglia Irpina (AV) in via Soprapiano, 8 I 1 con codice fiscale SPNRZC88B22A509B

mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita, ai sensi del D.Lgs. 117/2017, tra i Signori di cui sopra l'Associazione di promozione sociale denominata " **LA RINASCITA DI CARAFILIA**"

ART. 2 L'associazione ha sede in: CAPRIGLIA IRPINA (AV) in Via Casale, snc (EX scuola elementare);

ART.3 L'associazione persegue fini di promozione sociale in particolar modo nel campo culturale ed artistico, come meglio specificato nello statuto;

ART. 4 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART. 5 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di utilità sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 10 (dieci) membri e nominano a farne parte i signori:

DELLA PIA GABRIELLA, MARINELLI GIUSEPPE, SIMEONE GIULIA, IANDOLI GIUSEPPINA, ROMANO ANTONIO, BONAZZI LUCIA, DELLA ROCCA VINCENZO, DE VITO FEDERICO, DE MASI EUGENIO, SPINIELLO RENZO CELESTINO.

Viene eletto come presidente la Signora Della Pia Gabriella che accetta la carica.

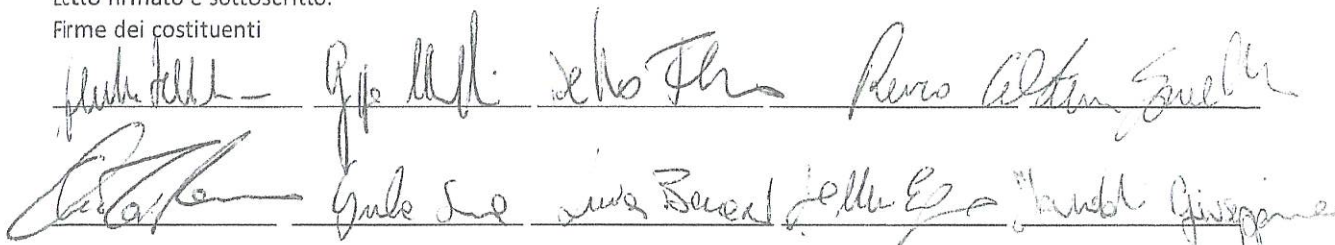
Per le altre cariche vengono eletti a Vice-presidente il Signor Marinelli Giuseppe, a Segretario Simeone Giulia, a Tesoriere la Signora Iandoli Giuseppina, a Consigliere Romano Antonio, Bonazzi Lucia, Della Rocca Vincenzo, De Vito Federico, De Masi Eugenio, Spiniello Renzo Celestino che accettano le rispettive cariche.

ART.7 Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2024.

È parte integrante del presente atto lo statuto - definito su 16 articoli di seguito specificati.

Letto firmato e sottoscritto.

Firme dei costituenti



Della Rocca Vincenzo

STATUTO
Associazione di promozione sociale
"LA RINASCITA DI CARAFILIA"



ART. 1 (Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e s.m.i. e della normativa in materia di enti del terzo settore denominato: "LA RINASCITA DI CARAFILIA", assume la forma giuridica di associazione, apartitica e aconfessionale. L'associazione ha sede legale in via Casale, snc (ex scuola elementare) nel comune di Capriglia Irpina (AV). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 (Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'Associazione aderisce all'UNPLI (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale Campania Pro Loco d'Italia nel rispetto dello Statuto e delle normative UNPLI e, per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del Codice civile.

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare:

- Svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali nonché il patrimonio artistico, monumentale, culturale ed ambientale;
- Promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti ecc ecc) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti;
- Sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio;
- Stimolare il miglioramento delle infrastrutture, anche con la gestione diretta della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- Preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi sociali riguardanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;
- Collaborare con gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- Curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici ed attività connesse;
- Promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione ed allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche alla eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locali con quelli degli emigrati residenti all'estero).
- Aprire e gestire circoli per i soci.
- Aprire e gestire punti di ascolto e assistenza per le fasce deboli dei residenti del Comune di Capriglia Irpina..
- Aprire e gestire attività secondarie anche commerciali sul territorio del Comune di Capriglia Irpina, al fine di raggiungere gli scopi istituzionali del presente statuto.

Tali attività sopra indicate che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Luigi Basso" and "Piero Basso".]

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 12 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

h) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

l) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

m) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio direttivo. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Campania.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge sopra richiamata. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione. L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di associati temporanei. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro

giuseppe

napoli

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

retribuito con l'associazione. L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Il Consiglio direttivo
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione



ART. 11 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista almeno 90 giorni prima della data della Assemblea. E' l'organo sovrano. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati. I soci fino al compimento del 18° anno di età non possono esercitare il diritto di voto in assemblea essendo considerati (associati speciali), ne tantomeno possono ricoprire cariche associative. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, brevi messaggi di testo, spedita/di divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea può essere svolta anche in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza ad esempio (Skype, videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "De Noto", "Luigi Basso", and "Bella Vanda" with a vertical note "Bella Vanda" on the right margin.]

- dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

ART. 15 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il Consiglio direttivo è composto da almeno 3 componenti fino ad un massimo di 11, la scelta sarà presa all'inizio dell'assemblea, essi saranno eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per n. 03 anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dai membri del Consiglio direttivo. Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e il Consiglio direttivo. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria e straordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio direttivo in merito all'attività compiuta. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

giuseppe
Suddi

Sella Rocca Verde

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like "Sella Rocca Verde" and "Rocca Verde"]

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro. Anche se non previsto dalla normativa vigente, l'assemblea dei soci all'inizio della sua convocazione per il rinnovo delle cariche elettive ha facoltà di decidere se nominare uno o più revisori legali fino ad un massimo di tre, eletti dall'assemblea stessa tra i propri soci aventi il diritto di voto.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura Consiglio direttivo ;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio direttivo .

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio direttivo .

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- imboni da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del Runt.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.



ART. 21 (I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page, including names like 'Della Rocca Vasta', 'Giuseppe', and 'Piero'.]

ART. 23 (Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo, prorogabile entro il termine massimo per la pubblicazione nei pubblici registri e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24 (Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26 (Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 qualora previsto.

ART. 28 (Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, qualora non riconosciuta la personalità giuridica dell'ente e l'autonomia perfetta.

ART. 29 (Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 (Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.
2. L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Handwritten signatures and notes:
Pubblicare al Registro unico
Gabe S...
J... M...

Handwritten signature:
Le M. Ego

Handwritten signatures:
Renzo Altini Spivello
Bella Rocca Vazze



Agenzia Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI AVELLINO
UFFICIO TERRITORIALE DI AVELLINO

La presente copia riproduce fedelmente l'originale dell'
registrato presso questo Ufficio il 20-05-24
al n° 355 serie 3 Versamento effettuato il 20-05-24
mod. F23 rilasciato da Concessionario
Banca B.S.I. ABI 1601 CAB 15100
per Euro 200,00 (duecento)

P. IL DIRETTORE

Il sottoscritto
Assessore Provinciale
[Firma]
R. [Firma]